

## COMITATO INTERREGIONALE

VIA PO, 36 - 00198 ROMA (RM)  
TEL. (06)8554251/2  
FAX: (06)8414480

SITO INTERNET: [www.interregionale.com](http://www.interregionale.com)

Stagione Sportiva 2008/2009

### Comunicato Ufficiale N°103 del 12/02/2009

## **1. RISULTATI GARE**

### **Gare del 11 febbraio 2009 (Recuperi)**

Si trascrivono i risultati delle gare del 11 febbraio 2009:

#### **GIRONE A**

ALBESE CALCIO	- RIVAROLESE 1906	3-2
LOTTOGIAVENO	- CUNEO 1905	0-1

#### **GIRONE D**

FIORENZUOLA	- CASTELLANA	3-1
-------------	--------------	-----

## **2. GIUSTIZIA SPORTIVA**

### **2.1. Decisioni del Giudice Sportivo**

Il Giudice Sportivo, Notaio Francesco Riccio, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Prof. Antonio Sauro, nella seduta del 12 febbraio 2009, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

## **2.1.1.CAMPIONATO SERIE D**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **RECLAMI**

#### **GARA DEL 25 GENNAIO 2009 RECANATESE S.S.D. - CENTOBUCHI CALCIO S.R.L.**

Il Giudice Sportivo,

esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla CENTOBUCHI CALCIO S.R.L.

osserva:

- il reclamo è inammissibile per non essere stata copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo stesso inviata alla controparte così come tassativamente prescritto dall'art. 33, 5° comma, C.G.S..

P.Q.M.

- 1) dichiara il reclamo inammissibile;
- 2) convalida il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: 3 - 0;
- 3) dispone addebitarsi sul conto della società reclamante la tassa di reclamo.

#### **GARA DEL 25 GENNAIO 2009 UNIONE SPORTIVA BITONTO - F.C. MATERA S.R.L.**

Il Giudice Sportivo,

esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla "F.C. MATERA S.r.l.";

osserva:

la "F.C. MATERA S.r.l." chiede che alla "UNIONE SPORTIVA BITONTO" sia inflitta la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 ai sensi dell'art. 17, 1° comma, C.G.S..

A sostegno del reclamo la "F.C. MATERA S.r.l.",

premessi che

al 37° minuto del 2° tempo, dopo la realizzazione di una rete su calcio di rigore da parte della propria squadra, il calciatore di riserva Giglio Clemente era stato espulso dall'arbitro per essere penetrato sul terreno di gioco allo scopo di manifestare la propria esultanza unitamente all'autore della rete;

deduce:

- che immediatamente dopo numerosi sostenitori della società ospitante erano penetrati sul terreno di gioco ed avevano iniziato ad "aggreddire e picchiare selvaggiamente i tesserati" della società reclamante ivi presenti;

## **SEGUE GARA DEL 25 GENNAIO 2009 UNIONE SPORTIVA BITONTO - F.C. MATERA S.R.L.**

- che l'azione violenta era durata circa cinque minuti e ne avevano subito conseguenze numerosi calciatori della società ospite tra cui i numeri 12, 15 e 16.

L'episodio, a giudizio della reclamante, aveva determinato una palese alterazione nello svolgimento della gara influenzando sul suo regolare svolgimento. Lo stesso direttore di gara, nell'assegnare alla squadra avversaria una rete assolutamente inesistente al 50° minuto del 2° tempo, aveva riferito ad alcuni calciatori di essere stato costretto ad assegnare il goal altrimenti non si sarebbe usciti vivi dal campo.

Il reclamo della "F.C. MATERA S.r.l." è infondato.

Va in via preliminare osservato, in ordine ai dedotti comportamenti selvaggiamenti violenti tenuti da parte dei sostenitori della "UNIONE SPORTIVA BITONTO" nei confronti dei tesserati della società reclamante, che gli stessi non sono stati rilevati dal direttore di gara.

Nel referto, infatti, si fa cenno della circostanza che:

- dopo la realizzazione della rete da parte della squadra ospite, alcuni sostenitori della squadra ospitante avevano scavalcato la rete di recinzione ed erano entrati sul terreno di gioco per "intimorire" i componenti della panchina della "F.C. MATERA S.r.l.", senza peraltro riuscire nel loro intento in quanto prontamente bloccati dalle forze dell'ordine;
- dai cancelli posti a fianco della tribuna centrale erano entrati alcuni altri sostenitori che avevano rallentato l'ingresso negli spogliatoi del calciatore sostituito De Santo Luigi;
- la situazione si era ristabilita in un arco di tempo di cinque minuti.

Come appare evidente, della selvaggia aggressione ai tesserati della squadra ospite non vi è cenno alcuno nel referto. La natura di atto avente fede privilegiata da riconoscersi al detto documento non consente in alcun modo di dare ingresso a fatti, comportamenti, illazioni o argomentazioni in contrasto assoluto con le risultanze del documento stesso.

Nè rilevanza alcuna, al fine che ne occupa, può attribuirsi ai referti stilati dai sanitari dell'ospedale "Madonna delle Grazie" di Matera dopo circa due ore e mezza dal termine della gara, referti riguardanti i calciatori Marsico, Gatti e Giglio, nonché tale Parabita Christian.

I sanitari danno atto, quanto al Gatti ed al Giglio, di riferite sensazioni dolorifiche e, per quanto concerne il Marsico della presenza di un edema sulla fronte. Trattasi, come appare evidente, di elementi assolutamente privi di rilevanza probatoria, in quanto per un verso fondati su affermazioni rese dai medesimi calciatori, non suffragate da elementi obiettivi ed in palese contrasto con l'asserita "violenta e selvaggia" aggressione portata a termine ai loro danni con "colpi, calci e pugni"; per altro verso (vedi edema) pienamente compatibili con contrasti di gioco verificatisi nel corso della gara. Commento alcuno, poi, merita la posizione del Parabita, di cui non riesce a comprendersi la presenza nel recinto di gioco posto che trattasi di soggetto nè autorizzato, nè presente in distinta.

Ritiene lo scrivente di dovere, infine, precisare che il comportamento del calciatore Giglio (appartenente alla squadra ospite), autore di quei gesti inqualificabili descritti nel comunicato ufficiale n. 92 del 28 gennaio 2009, e quello del suo compagno De Santo, sono stati causa esclusiva e determinante della reazione dei sostenitori della società ospitante.

Alla luce delle considerazioni innanzi esposte il proposto reclamo deve essere respinto con la conseguente convalida del risultato della gara.

P.Q.M.

delibera:

- 1) di respingere il reclamo proposto dalla "F.C. MATERA S.r.l.";
- 2) di convalidare il risultato della gara "UNIONE SPORTIVA BITONTO" - "F.C. MATERA S.r.l." conclusasi con il punteggio: 2-1;
- 3) di addebitare sul conto della "F.C. MATERA S.r.l." la tassa di reclamo.

## **A CARICO DI CALCIATORI**

### **ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

FERRARI EMANUELE (ALBESE CALCIO)  
BIOLCHI MARCO (FIOREZZUOLA 1922 S.R.L.)  
MORO MARCO (RIVAROLESE 1906)  
Calciatori sanzionati per doppia ammonizione.

### **NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR)**

BASTIA FRANCESCO (CASTELLANA CASTELGOFFREDO) AMMENDOLEA ALESSIO (LOTTOGIAVENO)  
CANAVESE MARCO (LOTTOGIAVENO)

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)**

MERIALDO FEDERICO (CUNEO 1905 S.R.L.)

#### **AMMONIZIONE (V INFR)**

BUSATO JEREMIAS JOSE (ALBESE CALCIO)

#### **AMMONIZIONE (II INFR)**

FERRARI CLAUDIO (ALBESE CALCIO)  
BERTELLO ALBERTO (CUNEO 1905 S.R.L.)

ZIRILLI ALESSANDRO (ALBESE CALCIO)

#### **AMMONIZIONE (I INFR)**

TALARICO DANIELE (ALBESE CALCIO)

GALLO YURI (CASTELLANA CASTELGOFFREDO)

Il Giudice Sportivo  
(Francesco Riccio)

**Pubblicato in Roma ed affisso all'albo del Comitato Interregionale il 12 febbraio 2009.**

Il Segretario  
(Mauro de Angelis)

Il Commissario Straordinario  
(Mariano Delogu)